

Legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS¹

del 20 marzo 1998 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale^{2, 3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° maggio 1997⁴,

decreta:

Art. 1⁵ Aumento delle aliquote

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono aumentate come segue:

- a. l'aliquota normale di 1 punto percentuale;
- b. l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali;
- c. l'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,5 punti percentuali.

Art. 2 Utilizzo del provento

¹ Il provento integrale dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto è devoluto all'AVS.⁶

² e ³ ...⁷

⁴ Il Consiglio federale regola la procedura di versamento delle singole quote del provento al fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

RU **1998** 1803

¹ Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

² RS **101**

³ Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

⁴ FF **1997** III 625

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

⁷ Abrogati dal n. I 6 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

Art. 3 Disposizioni finali

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 1999.

³ Su proposta del Consiglio federale, l'Assemblea federale abroga il presente decreto quando le condizioni di cui all'articolo 41^{ter} capoverso 3^{bis} della Costituzione federale⁸ non sono più soddisfatte.

⁸ [CS 1 3; RU 1958 375 art. 2, 1971 907 art. 2, 1975 1205 art. 2, 1982 138, 1994 258 263 265 267. RU 1999 2556 n. II]